

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 406

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 5, e 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 251/11

Roma, 28 settembre 2011

Con bene,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011.

*Con i
mi
20/11/11*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/07/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/05/CE.

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato tra l'altro il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. In virtù di tale delega il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla preliminare deliberazione del 28/10/2009, ha emanato il decreto legislativo 27/01/2010 n.11.

L'articolo 1, comma 5, della Legge Comunitaria 2008 conferisce altresì al Governo la possibilità di adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

L'emanazione del decreto correttivo ed integrativo del decreto legislativo 27/01/2010 n.11, risponde al fine ed alla *ratio* del provvedimento citato, rappresentando l'occasione per effettuare una complessiva armonizzazione del regime contabile cui sono sottoposti gli intermediari finanziari che, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d'Italia.

Il decreto legislativo 27/01/2010 n.11, introduce nell'ordinamento nazionale una nuova figura di intermediario, quella degli Istituti di pagamento; trattasi di soggetti che, così regolati dal Titolo V-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Titolo introdotto nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dal decreto legislativo 27/01/2010 n.11), godono dell'esclusiva nello svolgimento nella prestazione di servizi di pagamento assieme alle Banche ed agli Istituti di moneta elettronica.

Il decreto legislativo 27/01/2010 n.11 non ha, però, previsto di assoggettare tali intermediari alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in virtù del quale il bilancio consolidato, ed in taluni numerosi casi anche quello di esercizio, deve essere redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Allo stesso tempo si rileva che, mentre le SIM sono destinatarie di quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per quanto riguarda il proprio bilancio di esercizio, le società italiane capogruppo dei gruppi di SIM, iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, non lo sono per quanto riguarda la redazione dei propri bilanci consolidati.

La necessità di uniformare i criteri e le regole sottese alla redazione dei bilanci individuali e consolidati dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, deriva dai vantaggi che se ne trarrebbero sia per quanto concerne l'attuazione e le finalità della vigilanza di Banca d'Italia sia, in un'ottica rivolta al mercato, in termini di confrontabilità tra i conti individuali e consolidati della medesima impresa, eliminando la possibilità che i due prospetti possano fornire informazioni tra loro assolutamente contrastanti.

La novella legislativa fa venir meno l'obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, qualora per un soggetto vengano meno le condizioni per l'applicazione del D.Lgs. 28



febbraio 2005, n. 38; ciò deriva dalla ravvisata necessità di non gravare una società di un onere amministrativo cui non corrispondono esigenze di tipo informativo e/o prudenziale.

Nell'ambito del correttivo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono state inserite anche alcune modifiche correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Il decreto consta di 4 articoli.

Articolo 1

Al fine di contemperare agli obiettivi di coordinamento, uniformità e semplificazione che sottendono l'emanazione del decreto, l'articolo apporta modifiche agli articoli 33 e 36 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, in modo che, di riflesso, risultino opportunamente modificati i testi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 e del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Articolo 2

Al primo comma, viene inserito il comma *4-bis* all'art. 114-decies TUB, al fine di precisare che gli istituti di pagamento in Italia, sia che operino in libera prestazione sia attraverso lo stabilimento di una succursale, possono concedere credito connesso all'emissione e gestione di credito anche non ammesso al mutuo riconoscimento alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Come noto, infatti, sulla base del passaporto europeo gli istituti di pagamento comunitari possono svolgere questa attività in tutti gli Stati Membri purché la durata non superi i dodici mesi; tale ultimo limite può essere derogato dagli Stati Membri in relazione alla gestione ed emissione di carte di credito ma in tal caso non opera il regime del reciproco riconoscimento. Per chiarire a quali condizioni gli istituti di pagamento comunitari possano svolgere tale attività in Italia è dunque necessario che sia attribuito alla Banca d'Italia il medesimo potere regolamentare che essa già esercita, ai sensi dell'articolo 114-*octies*, per gli istituti di pagamento autorizzati in Italia. In via residuale, si prevede che quando tali condizioni non ricorrano, l'IP debba essere autorizzato ai sensi dell'art. 114-*novies*; l'inciso "in quanto compatibile" è volto ad assicurare la coerenza con il diritto comunitario (es. in caso di succursale, non potrà essere richiesta la sede legale in Italia né la forma giuridica di società di capitali).

Al secondo comma, vengono modificati i commi 1 e 2 dell'art. 126-*ter* TUB, al fine di allinearne il testo all'art. 32 della direttiva, in materia di costi delle informazioni alla clientela. In particolare:

- la modifica del comma 1 è volta a sostituire il termine "addebitare", che sembrerebbe presupporre un conto di pagamento, con quello più generico di "richiedere";
- la modifica del comma 2 è volta a chiarire che il limite del recupero dei costi effettivi sostenuti dal prestatore vale per tutte le informazioni non rese ai sensi di legge (siano esse previste o meno dal contratto quadro) e a specificare che all'utente possono essere chieste esclusivamente le spese che siano adeguate e conformi rispetto ai costi per il prestatore.

Articolo 3

Il Regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché quello di registrazione e verifica di tali dati.

Detto provvedimento, che recepisce la VII Raccomandazione speciale del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (SR VII FATF/GAFI), si inserisce nel contesto delle norme in materia di



contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo¹. Esso è direttamente applicabile nell'ambito dell'Unione europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi o che partecipano in qualità di intermediari all'effettuazione di tali trasferimenti. La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento è punita ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 231/2007 con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

In ambito nazionale, un aspetto di particolare delicatezza attiene ai servizi MAV, Ri.Ba. e bollettini bancari e postali². Le attuali procedure di incasso gestiscono tali strumenti attraverso un flusso di pagamento che contiene informazioni sul soggetto debitore (in ipotesi, l'intestatario dell'utenza per cui viene richiesto il pagamento) e non - come invece previsto dal Regolamento 1781/2006 - sul soggetto pagatore.

Si noti che la coincidenza tra soggetto debitore e soggetto pagatore può essere verificata e ricostruita anche ex post nel caso di pagamento mediante addebito di un conto. Nel caso di un pagamento in contanti (prassi in molti casi prevalente, si pensi al pagamento di bollette presso esercizi commerciali) detta coincidenza non è facilmente accertabile; inoltre, le procedure di pagamento non potrebbero in ogni caso gestire un eventuale doppia informazione, quella relativa al soggetto pagatore e quella relativa al soggetto obbligato.

Al riguardo, si segnala che il Regolamento, in coerenza con l'esigenza di adottare un approccio adeguato al rischio, prevede all'art. 3, comma 6, lett. *b*), la possibilità di attivare una specifica deroga esentando dai vincoli in parola le fattispecie caratterizzate dai seguenti tre elementi:

1. il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del pagamento deve essere soggetto agli obblighi previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio (condizione che ricorre per definizione);
2. lo stesso prestatore di servizi di pagamento deve essere in grado di risalire attraverso il beneficiario al soggetto obbligato con quest'ultimo (il debitore, quindi, e non il pagatore) in virtù della relazione contrattuale sottostante, relativa alla fornitura di beni e servizi (ciò che appunto avviene nel caso del pagamento di bollette, così come per le Ri.Ba. e per i MAV);
3. l'importo dell'operazione non superi i 1000 euro.

In sostanza, tenuto conto della scarsa rilevanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi con l'offerta dei servizi di pagamento in discorso, il legislatore comunitario ha previsto la possibilità di esentarli dagli obblighi di rispetto del Regolamento n.1781/2006 (fino al limite di 1000 euro) rimettendo tale scelta agli Stati membri. La diffusione e l'utilità sociale di tali servizi suggeriscono di fugare eventuali dubbi interpretativi attraverso un intervento di normativa primaria idoneo ad attivare la descritta deroga di cui all'art. 3, comma 6, lett. *b*).

Articolo 4

La disposizione modifica il Titolo V-ter del TUB.

L'articolo 114-novies viene modificato al fine di allineare la disciplina degli IP alle previsioni introdotte per gli IMEL. In particolare, nel comma 1, oltre ad alcuni aggiustamenti di carattere formale, vengono individuate espressamente le forme giuridiche che un IP può assumere e viene inclusa la società cooperativa.

¹ Fra tali norme si richiamano, in particolare, i Regolamenti CE n. 2580/2001 e n. 881/2002, la Direttiva 2005/60/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 231/2007) nonché il d.lgs. 109/2007.

² La Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria elettronica) è ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore; il MAV (Pagamento mediante Avviso) si sostanzia in un ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore invia un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario e, in alcuni casi, presso gli uffici postali.



Nel comma 4, viene chiarito che per gli IP ibridi agli esponenti aziendali della società si applicano i soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 26 del TUB, mentre al responsabile del patrimonio destinato si applicano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal medesimo articolo.

All'articolo 114-*undecies*, il primo comma viene modificato per porre rimedio ad una svista del d.lgs. 11/2010 che ha applicato agli IP la disciplina in materia di partecipazioni (autorizzazione e obblighi di comunicazione) ma non ha richiamato la relativa disciplina sanzionatoria (articoli 139 e 140).

Il secondo comma definisce la procedura di gestione delle crisi applicabile agli IP puri, allineandola a quella prevista per gli IMEL, per i quali è escluso il ricorso all'amministrazione straordinaria ex articolo 70 TUB, diversamente dalla normativa originariamente introdotta con il d.lgs. 11/2010 che aveva previsto l'applicazione agli IP puri delle medesime procedure di rigore previste per le banche. La scelta di applicare un regime semplificato si giustifica per la presenza di forme di tutela stringenti (quali la segregazione patrimoniale) che permettono di assicurare comunque una tutela adeguata dei clienti degli istituti di pagamento, anche all'interno delle procedure semplificate previste per gli intermediari finanziari.

L'articolo 114-*duodecies* chiarisce la disciplina dei conti pagamento eliminando i dubbi interpretativi derivanti dall'uso della frase "detengono conti di pagamento" ora sostituito con "registrano conti di pagamento".

L'articolo 114-*terdecies* viene modificato per precisare al comma 8 che il patrimonio destinato è disciplinato esclusivamente dall'articolo che si commenta e dalle sole disposizioni del codice civile espressamente richiamate. In mancanza di tale precisazione si potrebbero ritenere applicabili disposizioni civilistiche incompatibili con la natura del patrimonio destinato dedicato alla prestazione di servizi di pagamento (ad es. il limite di valore pari al 10% del patrimonio netto della società gemmante, previsto dall'articolo 2447-*bis* comma 2 del codice civile).

L'art. 114-*quaterdecies* viene novellato al fine di allineare il testo dell'articolo con le modifiche introdotte per tutti gli intermediari del settore finanziario dal recepimento della direttiva CRD2.



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/464/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore, i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2007/464/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. In virtù di tale delega, il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla preliminare deliberazione del 28/10/2009, ha emanato il decreto legislativo 27/01/2010 n.11.

L'articolo 1, al comma 5, della Legge Comunitaria 2008 conferisce altresì al Governo la possibilità di adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 disciplina l'attuazione del regolamento comunitario relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il decreto legislativo 27/01/2010 n.11 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova fattispecie di intermediari finanziari, quella degli Istituti di Pagamento, autorizzati a prestare servizi di pagamento previa autorizzazione ed iscrizione in un apposito albo da parte della Banca d'Italia.

Il decreto legislativo citato non ha però previsto di assoggettare tali intermediari alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (decreto per l'attuazione del regolamento comunitario relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali), in virtù del quale, il bilancio consolidato e, in taluni numerosi casi, anche quello di esercizio deve essere redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, si rileva che, mentre le SIM (Società d'Intermediazione Mobiliare) sono destinatarie di quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 per quanto riguarda il proprio bilancio di esercizio, le società italiane capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del D.Lgs. n. 58 del 1998, non lo sono per quanto riguarda la redazione dei propri bilanci consolidati

In risposta a tali criticità, emerge, quindi, la necessità di uniformare i criteri e le regole sottese alla redazione dei bilanci individuali e consolidati degli intermediari finanziari assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d'Italia (art. 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Al fine di non gravare una società di un onere amministrativo cui non corrispondono esigenze di tipo informativo e/o prudenziale appare, infine, opportuno regolamentare diversamente l'obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, qualora per un soggetto vengano meno le condizioni per l'applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



Di fronte alle criticità sopra rappresentate, è particolarmente avvertita, a livello economico, finanziario ed istituzionale, l'esigenza di uniformare i criteri e le regole sottese alla redazione dei bilanci individuali e consolidati dei soggetti citati anche con riferimento ai vantaggi che se ne trarrebbero sia per quanto concerne l'attuazione e le finalità della vigilanza di Banca d'Italia sia, in un'ottica rivolta al mercato, in termini di confrontabilità tra i conti individuali e consolidati della medesima impresa, eliminando la possibilità che i due prospetti possano fornire informazioni tra loro assolutamente contrastanti.

Al fine di alleggerire le società di un onere amministrativo cui non corrispondono esigenze di tipo informativo e/o prudenziale con conseguente risparmio di tempi e costi, è opportuno prevedere l'esenzione dall'obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, per i soggetti per i quali vengano meno le condizioni per l'applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Obiettivi dell'intervento regolatore sono sostanzialmente:

1. Armonizzare il regime contabile cui sono sottoposti gli intermediari finanziari assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d'Italia uniformando, tra l'altro, i criteri di redazione dei bilanci individuali e consolidati;
2. consentire alle società per le quali vengano meno le condizioni per l'applicazione del decreto per l'attuazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, di redigere solo facoltativamente i propri bilanci in conformità ai suddetti principi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Di seguito si fornisce l'elenco dei destinatari dell'intervento normativo:

Adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato:

- le società italiane capogruppo di gruppi di SIM;
- gli istituti di pagamento;

Adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio:

- gli istituti di pagamento;

Adozione solo facoltativa dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato qualora ne venga meno l'obbligo:

- le società di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;

SEZIONE 2 ~ PROCEDURE DI CONSULTAZIONE



All'elaborazione del testo del decreto si è proceduto acquisendo le proposte e i contributi dei soggetti interessati dalla novella legislativa. In particolare si è avuto un confronto con le associazioni di categoria interessate (ABI, associazioni degli istituti di pagamento): le proposte sul tavolo sono state oggetto di consenso totale. Vi è stata altresì una più approfondita disamina delle possibili criticità con Consob e Banca d'Italia.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Il non intervento avrebbe comportato il mantenimento della situazione descritta nella sezione I con disfunzioni evidenziate per i soggetti interessati.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio. Si tratta infatti di disposizioni legislative necessarie per rendere adeguato e coerente il recepimento della direttiva 2007/64/CE.

SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore, valutati preventivamente in sede comunitaria, sono stati oggetto di valutazione anche a livello interno. Il metodo di analisi utilizzato si è concentrato sul confronto tra i principali costi e benefici rilevati nel caso di non intervento (opzione zero) rispetto alla situazione successiva all'intervento regolatorio (opzione scelta).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento potrebbe presentare nel breve periodo costi relativi alla necessità di adeguamento dei sistemi contabili dei soggetti interessati da confrontare, tuttavia, con i numerosi vantaggi legati alla maggiore trasparenza (omogeneità dei sistemi contabili) e alla più efficiente applicazione dell'attività di vigilanza delle autorità coinvolte. Con particolare riferimento alle imprese non più soggette all'obbligo di redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali si rileva la presenza di vantaggi in termini di tempi e costi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Gli obblighi informativi sono quelli previsti dalle disposizioni in materia contabile come integrati dalla azione regolatoria in questione. Come menzionato, per le imprese non più soggette all'obbligo di redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali, si osserva un possibile alleggerimento degli oneri informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Si è potuto procedere unicamente alla comparazione tra l'opzione scelta, di tipo normativo, con l'opzione “zero”, di non intervento, rilevando l'esistenza di benefici per la collettività nel breve e nel lungo periodo di molto superiori agli eventuali costi di adeguamento da sostenere nel breve periodo.



E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.
Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo avrà un'incidenza positiva sul corretto funzionamento della concorrenza e sulla competitività del settore creditizio e finanziario per la maggiore facilità di confronto tra le scritture contabili e la semplificata vigilanza da parte delle autorità.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle autorità di vigilanza di settore, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non richiede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento, anche in termini di rapporto costi-benefici.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle finanze.

Ufficio referente: Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio II, telefono: 0647613487.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che ha delegato, tra l'altro, il Governo ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore i decreti legislativi necessari all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato interno.

Il recepimento della direttiva ha comportato che nell'ordinamento nazionale venga introdotta, in aggiunta a quelle già indicate nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una ulteriore figura di intermediario da sottoporsi alla vigilanza di banca d'Italia, quella degli Istituti di pagamento.

Il presente decreto legislativo interviene sul regime contabile da applicare ai soggetti sopra citati, in modo da realizzare una totale armonizzazione sia dal punto di vista della natura dei soggetti (soggetti ex articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) sia per quanto concerne il tipo di prospetto (bilanci individuali e consolidati). La necessità di uniformare i criteri e le regole sottese alla redazione dei bilanci individuali e consolidati dei soggetti di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, deriva dai vantaggi che se ne trarrebbero sia per quanto concerne l'attuazione e le finalità della vigilanza di Banca d'Italia sia, in un'ottica rivolta al mercato, in termini di confrontabilità tra i conti individuali e consolidati della medesima impresa, eliminando la possibilità che i due prospetti possano fornire informazioni tra loro assolutamente contrastanti.

La novella fa inoltre venir meno l'obbligo di redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, qualora per un soggetto vengano meno le condizioni per l'applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. In tal modo non si grava una società di un onere amministrativo cui non corrispondono esigenze di tipo informativo e/o prudenziale.

Si provvede, inoltre, alla modifica ed integrazione del decreto legislativo 231/2007 relativamente agli obblighi posti a carico di alcuni dei soggetti disciplinati dallo stesso decreto legislativo 11/2010.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. IX, nonché altri articoli del Codice civile
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, recante attuazione della Direttiva 2007/64/CE:
- D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, recante attuazione del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;



- D.Lgs 1 settembre 1993, n.385, recante “*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” (TUB);
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato.
- D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.
- D.Lgs 22 giugno 2007, n.109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alla legge 15 luglio 2009, n. 94 e al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene nell'ambito della delega contenuta nella Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge Comunitaria 2008), per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato interno.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pende alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, né per il mancato recepimento della direttiva 2007/64/CE, né per quanto concerne il Regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o analoghe materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni aventi effetti retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Con riguardo all'esistenza di norme derogatorie rispetto alla disciplina previgente, l'articolo 1, comma 2 dello schema normativo modifica il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38 introducendo una deroga all'articolo 8, comma 1, in base alla quale i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, del decreto legislativo n.385/1993 sono sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 3 dello schema normativo stabilisce la non applicazione del Regolamento Ce n.1781/2006 relativamente alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lett.b) del suddetto Regolamento Ce.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Eventuali atti successivi attuativi sono demandati all'autorità di vigilanza di settore.

In particolare in base all'articolo 4 dello schema normativo, che introduce modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è riconosciuto alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative in tema di disciplina concernente gli Istituti di pagamento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

L'articolo 1, al comma 5, della Legge Comunitaria 2008 conferisce al Governo la possibilità di adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

L'emanazione del decreto correttivo ed integrativo del decreto legislativo 27/01/2010 n.11, risponde al fine ed alla *ratio* del provvedimento citato, rappresentando l'occasione per effettuare una complessiva armonizzazione del regime contabile cui sono sottoposti gli intermediari finanziari che, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettati alla particolare vigilanza di tipo prudenziale della Banca d'Italia.

La novella, in particolare, interviene non solo omogeneizzando il regime contabile dei diversi soggetti, ma anche uniformando i criteri di redazione dei bilanci individuali e consolidati dei soggetti in parola. Si interviene, inoltre, sull'articolo 4 del D.Lgs. n.38/2005 in modo da consentire alle società per le quali vengano meno le condizioni per l'applicazione del decreto stesso, di continuare a redigere solo facoltativamente i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali.

Il decreto legislativo è stato elaborato anche sulla base di un confronto con gli uffici di Consob, Banca d'Italia e Isvap.

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Il decreto consta di 4 articoli.

Articolo 1

Al fine di contemperare agli obiettivi di coordinamento, uniformità e semplificazione che sottendono l'emanazione del decreto, l'articolo apporta modifiche agli articoli 33 e 36 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, in modo che, di riflesso, risultino opportunamente modificati i testi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, del D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 e del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Articolo 2

Le modifiche sono volte ad assicurare una più stretta aderenza della normativa interna con quella comunitaria.

Articolo 3

La norma introduce, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lett. b) del regolamento Ce n.1781/2006, una deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante.

Articolo 4

Viene riformulato il Titolo V-ter del TUB, al fine di allineare la normativa degli istituti di pagamento alle previsioni relative agli istituti di moneta elettronica, nonché di allineare la disciplina relativa agli istituti di pagamento alla disciplina introdotta per tutti gli intermediari del settore finanziario con il recepimento della direttiva CRD2

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



A. M.
B.
 POSITIVO NEGATIVO
2/10



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ANP/86/Pocon/12578

27 SET. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di d.lgs. recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 67/5/CE.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

11629



375
7

86
Bcom

27 SET. 2011

Roma,

Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 100235
Rif. Prot. Entrata N. 100191
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.


Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare che non vi sono osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo, unitamente alla relazione tecnica verificata.

fl

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 11, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 97/5/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Normativa contabile)

1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: "4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento."
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: "di cui ai titoli V e V-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai titoli V, V-bis e V-ter".



3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998" sono inserite le seguenti: "le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993" sono aggiunte le seguenti: "; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993";

c) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

" 6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.";

d) all'articolo 4, comma 7, le parole: "previste dai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis";

e) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

" 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.";

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonché per le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facoltà di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.".

ART. 2

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11)

1. All'articolo 114-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

" 4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.".

2. All'articolo 126-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "addebitare" è sostituita dalla seguente: "richiedere";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.".



ART. 3

(Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
 - b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;
 - c) l'importo della transazione non superi 1000 euro.
2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

ART. 4

(Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 114-*novies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere *a*), *c*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:
 - “ a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia.
 - e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;”.
2. All'articolo 114-*novies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - “ 4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:
 - a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
 - b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-*terdecies*;
 - c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera *b*); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.”.
3. L'articolo 114-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 è sostituito dal seguente:



“ 5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.”.

4. All'articolo 114-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

“ 5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”.

5. L'articolo 114-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“ ART. 114-undecies

(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-*bis* e 113-*ter*, ad eccezione del comma 7.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.”.

6. L'articolo 114-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“ ART. 114-duodecies

(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.”.

7. All'articolo 114-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7. è aggiunto il seguente:

“ 7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.”.

8. All'articolo 114-*quaterdecies*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalla seguente:



“ d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.”.

